

COMUNE DI PENNADOMO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI PENNADOMO E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA E TUTELA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' INSEDIATA SUL PROPRIO TERRITORIO E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CIVILE.

02. LA COMUNITA' DI PENNADOMO SI AUTOGOVERNA NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SIGILLO E GONFALONE

01. IL COMUNE DI PENNADOMO HA UN PROPRIO STEMMA "D'AZZURRO AD UN MONTE ALL'ITALIANA D'ORO DI TRE CIME, SORMONTATO DA UNA STELLA D'ARGENTO RAGGIATA DI SEI ORNAMENTI ESTERIORI DEL COMUNE" CHE RIPRODUCE NEGLI ATTI CON STAMPA E CON APPOSITO SIGILLO: HA UN PROPRIO GONFALONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ADDI' 19.01.1983 CHE PUO' ESSERE ESIBITO NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOLO SE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

ART. 03

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO SI ESTENDE PER KMQ. 11,32 ENTRO I LIMITI NATURALI RICONOSCIUTI E CONFINA AD EST CON TORRICELLA PELIGNA AD OVEST CON BOMBA A SUD CON MONTEBELLO SUL SANGRO E VILLA SANTA MARIA A NORD CON ROCCASCALEGNA E TORRICELLA PELIGNA.

02. AI FINI DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESSO SI DIVIDE IN:

- CENTRO CAPOLUOGO

- NUCLEI ABITATIVI: CONTRADA TUTOGLIO - CONTRADA PIANA DEL FORNO.

ART. 04

SEDE

01. GLI ORGANI E GLI UFFICI COMUNALI HANNO SEDE NEL CENTRO CAPOLUOGO IN VIA MAIELLA N. 11 . IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE UNA DIVERSA UBICAZIONE DELLA SEDE CHE COMUNQUE NON POTRA' MAI ESSERE SCELTA AL DI FUORI DEL CENTRO CAPOLUOGO.

02. L'ALBO PRETORIO E' SITUATO NELLA SEDE MUNICIPALE.

TITOLO 02

FUNZIONI

ART. 05

ATTRIBUZIONI PROPRIE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 06

FUNZIONI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 07

METODO OPERATIVO

01. IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ELABORA, ADOTTA E REALIZZA PROGRAMMI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, RICERCA E PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ED IN GENERALE DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI PRESENTI ED OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 08

COOPERAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE CHE SONO ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, ATTUANDO OVE E' POSSIBILE, LE MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA.

02. IL COMUNE PER UNA MIGLIORE QUALITA' ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI, PUO' DELEGARE LE FUNZIONI PROPRIE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA QUALE FA PARTE.

ART. 09

PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO REGIONALE E COLLABORA ALL'ATTUAZIONE DI QUESTI CON PROPRI PROGRAMMI SECONDO I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLE LEGGI REGIONALI.

02. NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IL COMUNE COLLABORA ALLA ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI E NE ATTUA I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI CON PROPRI PIANI DI INTERVENTO.

ART. 10

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ADOTTARE APPOSITI REGOLAMENTI PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA I PROPRI CITTADINI. IN PARTICOLARE PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI TRA GLI ANZIANI, GLI HANDICAPPATI, TRA I GIOVANI, QUELLE FEMMINILI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GLI ISTITUTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL COMUNE. PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA EDI PROMOZIONE DEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA LOCALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO STABILITE LE MODALITA' PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SUDDETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 12

PARTECIPAZIONE ATTIVA

01. TUTTE LE ASSOCIAZIONI LIBERAMENTE COSTITUITESI, HANNO DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE E PROGRAMMI SUI SETTORI DI APPARTENENZA. LE PROPOSTE ED I PROGRAMMI DELIBERATI CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI, SE RICHiesto SARANNO INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

02. A TAL UOPO LE ASSOCIAZIONI DOVRANNO, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE L'ELENCO DI TUTTI GLI ASSOCIATI. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBONO ESSERE REDATTE SOTTO FORMA DI VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 13

ASSOCIAZIONI SCOLASTICHE

01. I CONSIGLI DEI GENITORI, DEGLI STUDENTI ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO POSSONO PRESENTARE PER IL TRAMITE DELLA SEGRETERIA COMUNALE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SUI PROBLEMI LOCALI DELLA SCUOLA.

02. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBONO ESSERE DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA DELLE ASSEMBLEE E VISTATE DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. LE PROPOSTE COSI' FORMULATE SARANNO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 14

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI

01. L'AMMINISTRAZIONE FAVORIRA' L'AZIONE DEI CITTADINI PARTICOLARMENTE IMPEGNATI NELLA CULTURA, NEL VOLONTARIATO, NELLO SPORT, NELL'ARTE, NELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI ED IN GENERALE NEI VARI

SETTORI SOCIALI ED ECONOMICI E PERMETTERA' LORO DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. DOVRANNO ESSERE ARTICOLATE E MOTIVATE SEPPURE SOMMARIAMENTE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PREVIA ISTRUTTORIA FORMALE, DOVRA' ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE DI LEGITTIMITA'.

02. LA PROPOSTA ISTRUITA SARA' SOTTOPOSTA ALL'ESAME PREVENTIVO DELLA G.M. LA QUALE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO DECIDERA' SE SOTTOPORRE LA PROPOSTA ALL'ESAME DEL C.C. LE DECISIONI DELLA G.M. SARANNO COMUNQUE COMUNICATE AGLI INTERESSATI.

ART. 15

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL C.C. DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI, SU PROBLEMI LOCALI DI INTERESSE GENERALE E DI PARTICOLARE RILEVANZA PUO' DECIDERE DI SENTIRE LA COMUNITA', I VARI ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI OPERANTI E PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LE CONSULTAZIONI AVVENGONO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

- IL C.C. CON PROPRIO ATTO STABILISCE I QUESITI DA SOTTOPORRE AI CITTADINI, LA DATA DI SPEDIZIONE, QUELLA DI RICONSEGNA E DI APERTURA DELLE BUSTE.

- IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAI RESPONSABILI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E DAI VIGILI URBANI, PROVVEDERA', MEDIANTE NOTIFICAZIONE O PLICO POSTALE A CONSEGNARE A TUTTI I CITTADINI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI DIRITTO AL VOTO IL PLICO CONTENENTE I QUESITI ED UNA BUSTA, CHE DOVRA' ESSERE UGUALE PER TUTTI. I CITTADINI DOVRANNO RICONSEGNARE PERSONALMENTE AGLI UFFICI SEGNALATI LE BUSTE CONTENENTI IL FOGLIO DEI QUESITI DEBITAMENTE CHIUSE E SENZA SEGNI PARTICOLARI.

03. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI INCARICATI AL RICEVIMENTO DELLE BUSTE CONTROLLERANNO LE GENERALITA' DEL CITTADINO ELETTORE NELLE LISTE ELETTORALI E VI OPPORRA' IL SEGNO CHE LO STESSO HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE. LE BUSTE, SARANNO APERTE E VISTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE ALLA PRESENZA DI ALMENO DUE DIPENDENTI DALLO STESSO INCARICATI; TUTTI I QUESITI VISTATI DAL SEGRETARIO E DAI DUE DIPENDENTI SARANNO RIMESSI ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

04. LA G.M. ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DELLE SCHEDE, DOVRA' PROVVEDERE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO ALLA REDAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE. GLI AVVISI E I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SARANNO PUBBLICATI ANCHE PER ESTRATTO IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI.

TITOLO 04

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 16

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE DI ATTI CHE

INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. IL SUDDETTO REGOLAMENTO DOVRA' ADEGUARSI AI PRINCIPI ED ALLE DIRETTIVE CONTENUTE DALLA LEGGE 241/90 , AVENDO CURA DI RENDERE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PIU' SNELLI.

ART. 17

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DELLA LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO.

ART. 18

DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

01. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI PUBBLICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO E QUELLI DI RILEVANZA ESTERNA ADOTTATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI AVERE COPIA DEI REGOLAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DIETRO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO DELLA COPIA.

ART. 19

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE

01. IL CITTADINO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE DEVE PRESENTARE DOMANDA, SU APPOSITO FORMULARIO FORNITO GRATUITAMENTE DAL COMUNE, AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PREVIA ACQUISIZIONE DEL VISTO DEL SINDACO O DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO PROVVEDERA' ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A FAR VISIONARE ALLA SUA PRESENZA O DI UN DIPENDENTE DI SUA FIDUCIA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI RICHIESTI.

02. IL SEGRETARIO E' TENUTO ALTRESI' A FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI CHE GLI VENGONO RICHIESTE DIRETTAMENTE. NEI LIMITI DI TEMPI PREVISTI NEI REGOLAMENTI.

TITOLO 05

GLI ORGANI

ART. 20

ORGANI SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 21

CONSIGLIO COMUNALE

01. L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, SE CONSENTITO DAL D.P.R.

16.05.1960 N. 570 , NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA

DELIBERAZIONE. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE LORO AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI QUANDO 10 RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 22

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

01. GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

02. I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI OO.PP I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LE LORO ATTUAZIONI, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

03. LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

04. LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE ELA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE ELA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

05. OMISSIS

06. L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEL SERVIZI PUBBLICI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

07. L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

08. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DI AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

09. LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

10. LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

11. GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO.

12. LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 . LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 23

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 24

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 ; QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01 LETT. B N. 01 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE PRESIEDE LA SEDUTA. PER ANZIANO E' DA INTENDERSI IN CONSIGLIERE CHE HA RAGGIUNTO, IN SEDE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA (VOTI DI LISTA PIU' VOTI DI PREFERENZA). LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL

CONSIGLIERE ANZIANO. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

05. IN DEROGA E QUESTO STABILITO DAI COMMI PRECEDENTI FRA I COMPONENTI LA GIUNTA PUO' ESSERE ELETTO ANCHE UNO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E UNA RICONOSCIUTA ESPERIENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA.

ART. 25

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 26

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. ESSO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

02. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA FASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. N. DELLA LEGGE 142/90 , O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' O.D.G. IL SINDACO, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE, IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 142/90 . TRANNE CHE PER GLI ATTI INTERNI, IL SINDACO ASSUME LE FUNZIONI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO, SECONDO LE NORME DI LEGGE. IL SINDACO NOMINA E REVOCA FRA GLI ASSESSORI UN

SOSTITUTO CHE LO RAPPRESENTI IN SUA ASSENZA.

04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

- IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

01. ALLA TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE O DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA

ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

02. ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI

SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

03. ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

04. ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO INFORMANDONE IL PREFETTO. IL SINDACO, QUALE

UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO PROVVEDIMENTI

CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI

CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA,

L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

02. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO,

IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO

INCORSI.

03. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE

ARTICOLO. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

04. NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LETTERA A;B;C ED DEL COMMA 01 NONCHE' DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 142/90 IL SINDACO, PREVIA

COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' CONFERIRE LA DELEGA AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEI QUARTIERI E NELLE

FRAZIONI.

05. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN

COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO.

06. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02 , IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 28

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3

DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DELL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

LA DECADENZA DI CUI AL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

05. LE STESSE PROCEDURE DI FORME SI APPLICANO PER LA REVOCA O PER LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI.

ART. 29

REGOLAMENTI INTERNI

01. CON APPOSITI REGOLAMENTI SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

TITOLO 06

CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

ART. 30

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL C.C. PUO' ESSERE SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN ATTESA DEL SUDDETTO DECRETO DI SCIoglimento, IL PREFETTO PER I MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA' PUO' SOSPENDERE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 90 GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE E NOMINARE UN COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

ART. 31

RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL SINDACO, I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE RIMOSI DALLA CARICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI DI CUI

ALL` ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL PREFETTO PUO' SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA 01 QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.

SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1990 , N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 32

CONTROLLO SUGLI ATTI

01. PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI SI APPLICANO LE NORME E LE PROCEDURE DETTATE NEL CAPITOLO 07 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E

QUELLE CONTENUTE IN LEGGE SPECIALI.

TITOLO 07

SERVIZI

ART. 33

SERVIZI PUBBLICI E LOCALI

01. IL COMUNE NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE
- O UNA AZIENDA;
- IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE O PER MANCANZA DI DIPENDENTI;
- A MEZZO AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 34

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L`AZIENDA SPECIALE E' L`ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE EDI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL`ENTE COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

ORGANI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI

AMMINISTRATORI SONO STABILITE DALLO STATUTO DELL'ENTE LOCALE.

03. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E DANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI. NELL'AMBITO DELLA LEGGE,

L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE IN DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA

LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO,

TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA: IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI

RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO. IL

CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

06. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

07. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

08. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

09. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

10. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 35

CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 36

CONSORZI

01. IL COMUNE E LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, POSSONO COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 IN QUANTO COMPATIBILI. A TAL FINE I RISPETTIVI CONSIGLI

APPROVANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO. L' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUN CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

02. L' ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO. TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

ART. 37

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L' ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. L' ACCORDO SARA' PROMOSSO CON LE MODALITA' E CON GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

TITOLO 09

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 38

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. E' RISERVATO ALLA LEGGE L' ORDINAMENTO NELLA FINANZA LOCALE: IL COMUNE HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE TRASFERITE.

02. LE ENTRATE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE;

03. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA CON LEGGE, UNA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE. PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA, IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI DA PORSI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

04. LE ENTRATE FISCALI SONO UTILIZZATE PER I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 39

BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA EDI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE DI APPARTENENZA. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

04. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

05. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 40

CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON LE MODALITA' E CON I POTERI E FACOLTA' DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 IL REVISORE DEI CONTI.

02. CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE VIENE APPROVATO AI SENSI DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE SOPRA RICHIAMATA, SARANNO

DISCIPLINATE LE FORME PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 41

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI.

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E LE REGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE DOVRA' INOLTRE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. L'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTT. 59 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 CONTERRA' LA DISCIPLINA PER LA STIPULAZIONE ELA GESTIONE DEI CONTRATTI.

TITOLO 10

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 42

AUTORGANIZZAZIONE

01. NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE, IL COMUNE ADOTTERA' APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANICA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. IL REGOLAMENTO DOVRA' UNIFORMARSI ALLE LEGGI E DOVRA' ATTENERSI AI SEGUENTI CONTENUTI:

A) FISSAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDENDO OVE POSSIBILE POSTI PART-TIME;

B) DIVISIONE PER AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI DI ATTRIBUZIONE;

C) PREVISIONE DELLE FIGURE APICALI PER SINGOLA AREA COME PER LEGGE;

D) CRITERI PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE COSTI-BENEFICI DEI SINGOLI SERVIZI IN RELAZIONE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOVUTA IN FAVORE DEI CITTADINI; (EFFICIENZA ED EFFICACIA)

E) MONITORAGGIO COSTANTE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI CHE SI ANDRANNO AD ISTITUIRE.

ART. 43

PRINCIPALI FUNZIONALI

01. PER UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE:

- METODI DI PROGRAMMAZIONE.

- ATTIVITA' SPECIFICHE REALIZZABILI CON PROGETTI SPECIFICI;

- INTEGRAZIONE FUNZIONALE DI PIU' UFFICI;

- INCENTIVAZIONE E PREMI DI PRODUZIONE PER IL PERSONALE IN RELAZIONE A SPECIFICI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE;

- CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI METODI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO;

- CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE DEMOCRAZIA

ORGANIZZATIVA;

- CRITERI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAI SINGOLI UFFICI;
- CRITERI PER LA TENUTA DI APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO.

ART. 44

INDIRIZZI GENERALI

01. AL PERSONALE DOVRA' ESSERE GARANTITA PIU' AMPIA LIBERTA' DI ORGANIZZARSI SINDACALMENTE CON IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI.
02. AL PERSONALE DOVRANNO ESSERE ASSICURATI MEZZI E PERMESSI RETRIBUITI PER UN COSTANTE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANCHE SU MATERIE DIVERSE, AL FINE DI UTILIZZARE FUNZIONALMENTE IL PRINCIPIO DELLA MOBILITA' INTERNA.
03. IN MODO PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DOVRA' CONTENERE NORME SUI SEGUENTI ISTITUITI:
 - A) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO;
 - B) SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO D'IMPIEGO;
 - C) PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO;
 - D) ASSENZE DAL SERVIZIO;
 - E) DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI;
 - F) ILLECITI E SANZIONI DISCIPLINARI;
 - G) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
 - H) PROVVEDIMENTI CAUTELARI.
 - I) TRATTAMENTO ECONOMICO;
 - L) QUALIFICHE E RELATIVE ATTRIBUZIONI;
 - M) ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.

ART. 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO, REGOLA ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL PREDETTO FUNZIONARIO. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI. ASSISTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE GLI ATTI PER I QUALI IL COMUNE E' PARTE INTERESSATA.

TITOLO 11

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

ART. 46

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCA NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

02. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 47

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON ABBA, MA A TAL FINE DOVRA' PROVVEDERE, FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO, DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ENTE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

04. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

ART. 48

PARERE SU ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO ED IL FUNZIONARIO SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI POSSONO ESPRIMERE IL PARERE DI COMPETENZA ANCHE SUGLI ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI LIQUIDAZIONI DI COMPETENZE LORO DOVUTE PER LEGGE; POSSONO ALTRESI' ESPRIMERE IL LORO PARERE SU TUTTI GLI ATTI PER I QUALI SONO INTERESSATI FATTA ECCEZIONE PER QUELLI MERAMENTE DISCREZIONALI.

TITOLO 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49

NORME DI RINVIO

01. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E ALLE LEGGI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.

02. RIMANGONO IN VIGORE TUTTI I REGOLAMENTI, IN QUANTO COMPATIBILI, PRECEDENTEMENTE ADOTTATI ED ESECUTIVI SINO ALLA APPROVAZIONE DI QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 50

REVISIONE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO CON LE STESSE PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .